

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Assessorato dei Lavori
Pubblici**



Ente acque della Sardegna
Servizio Gestione Sud



Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto.

Disciplinare Tecnico Prestazionale

Allegato :

A

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Bernardino Pitzalis

Il Direttore del Servizio Gestione Sud
Ing. Felice Soda

CAGLIARI, Giugno 2017

Ente acque della Sardegna

Cagliari

Servizio Gestione Sud

DISCIPLINARE TECNICO - PRESTAZIONALE

**Sommario:**

Articolo 1 -	OGGETTO DEL CONTRATTO	3
Articolo 2 -	DESCRIZIONE DELL'APPALTO	3
Articolo 3 -	MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA	6
Articolo 4 -	LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	6
Articolo 5 -	DURATA DEL CONTRATTO	6
Articolo 6 -	IMPORTO DEL CONTRATTO	6
Articolo 7 -	DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	6
Articolo 8 -	DIREZIONE DEI LAVORI	7
Articolo 9 -	CONDIZIONI PARTICOLARI	7
Articolo 10 -	DOMICILIO SPECIALE E REPERIBILITA' DELL'APPALTATORE	8
Articolo 11 -	DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	8
Articolo 12 -	PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI	9
Articolo 13 -	SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI	10
Articolo 14 -	GARANZIE	11
Articolo 15 -	CONSEGNA DEI LAVORI	12
Articolo 16 -	ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI	13
Articolo 17 -	ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA	13
Articolo 18 -	MODALITA' DI COMPENSO - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE - DOCUMENTI CONTABILI	14
Articolo 19 -	ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	14
Articolo 20 -	CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI	15
Articolo 21 -	SICUREZZA DEL LAVORO	15
Articolo 22 -	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	16
Articolo 23 -	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO	19
Articolo 24 -	TEMPI DI ESECUZIONE	20
Articolo 25 -	PENALI	20
Articolo 26 -	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	21
Articolo 27 -	CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE	21
Articolo 28 -	DANNI DI FORZA MAGGIORE	21
Articolo 29 -	MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO	22
Articolo 30 -	PAGAMENTI	23
Articolo 31 -	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	24
Articolo 32 -	ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	24
Articolo 33 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO	24
Articolo 34 -	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
Articolo 35 -	CESSIONE DEL CONTRATTO	25
Articolo 36 -	CODICE DI COMPORTAMENTO	25
Articolo 37 -	PATTO DI INTEGRITÀ	25
Articolo 38 -	LEGGE SULLA PRIVACY	25
Articolo 39 -	CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE	25



Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione o sostituzione di parti ammalorate di condotte in cemento amianto del distretto irriguo di Isili Nord e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esecuzione dell'intervento oltre all'eventuale bonifica di discariche abusive di manufatti contenenti amianto che ignoti potrebbero abbandonare in opere di competenza del Servizio Gestione Sud dell'Ente.

Considerato che la mancata esecuzione immediata delle prestazioni previste nel presente disciplinare determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l'attività in oggetto è destinata a soddisfare potrà essere ordinata l'esecuzione d'urgenza anche durante i termini dilatori di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (ovvero l'attivazione dei lavori nelle more della stipula del Contratto).

L'elenco dettagliato delle tipologie di interventi da eseguire e la loro quantità stimata è indicata nel computo metrico e nel modulo d'offerta.

In relazione alle tipologie di interventi sono stati definiti dei prezzi specifici per ciascuna attività che saranno compensati a corpo.

Le modalità di compenso sono:

- Lavori a misura.

TIPOLOGIA: "Contratto di lavori in economia".

CATEGORIA PREVALENTE: OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: Categoria 10A - Mezzi categoria 5.

Le quantità delle lavorazioni potranno variare in più o in meno in relazione alle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto (per alcune lavorazioni potrebbe non verificarsi alcuna richiesta), senza che l'impresa aggiudicataria possa trarne titolo per la richiesta di diversi e/o maggiori compensi.

In ogni caso, le quantità indicate nel modulo d'offerta sono puramente indicative potendosi per alcune di esse non avere nessuna richiesta o la quantità subire variazioni.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Disciplinare Tecnico-Prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative descritte e che verranno descritte successivamente nell'art. 2 e prescritte dalle competenti Aziende Sanitarie Locali.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'attività di manutenzione è compensata a misura.

I lavori consistono nella manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione o sostituzione di parti ammalorate di condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili Nord e, in minor misura, di bonifica di opere di competenza del Servizio Gestione Sud, compreso lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

I lavori consistono prevalentemente nello svolgimento delle seguenti attività:

- esecuzione di tutto quanto necessario per la rimozione dei tratti di condotte irrigue sia in cemento amianto (in prevalenza) sia in acciaio (in minor misura) rotte e la loro sostituzione mediante tubazioni di PVC o ghisa per diametri pari a 125 mm e sino al 200 mm, oltre ai giunti di assemblaggio alle condotte esistenti;
- esecuzione di tutti i lavori necessari per la rimozione e sostituzione di pezzi speciali in acciaio ammalorati e inseriti tra condotte in cemento amianto di vario diametro e per la sostituzione o installazione di nuove apparecchiature con relativi pezzi speciali;



- esecuzione di tutti i lavori necessari per la riparazione dei tratti di condotte irrigue in sia in cemento amianto (in prevalenza) sia in acciaio (in minor misura) con giunto fascia di riparazione;

Sono esclusi dall'appalto la fornitura delle tubazioni e pezzi speciali da inserire lungo la tubazione per ripristinare il servizio, questi verranno forniti direttamente dall'Ente acque della Sardegna, ad eccezione degli interventi sull'acquedotto Sarcidano.

L'Ente provvederà tramite il proprio personale ad assicurare per ogni singolo intervento l'assistenza per la chiusura ed apertura delle condotte necessarie per l'effettuazione di ogni singolo intervento richiesto. Sarà, inoltre, onere dell'Ente farsi carico di accompagnare la squadra che dovrà eseguire l'intervento nel sito in cui si dovrà operare.

La ditta dovrà effettuare gli scavi tesi a scoprire la tubazione e/o il pezzo speciale da sostituire sino ad una profondità tale da non mettere in luce la condotta da rimuovere; dovrà altresì garantire la fornitura e l'azionamento di una adeguata motopompa per assicurare lo svuotamento e mantenimento in asciutto dello scavo in cui dovrà intervenire.

Le ultime fasi di scavo a mano per lo scoprimento della tubazione e dei giunti da sostituire dovranno essere realizzati direttamente dal personale dell'impresa appaltatrice. L'Ente cercherà nel limite del possibile di ridurre al minimo l'entità di tale scavo che l'impresa dovrà effettuare a mano e che indicativamente arriverà a circa 10 cm dalla condotta.

Lo scavo di cui si parla rispetterà le norme sulla sicurezza e sarà realizzato col fondo scavo della larghezza minima di 170 cm.

L'impresa affidataria dei lavori previsti nel presente disciplinare avrà l'onere di provvedere:

- all'apertura del cantiere di bonifica dei siti contenenti amianto;
- alla disponibilità di riserva idrica di capacità adeguata per l'alimentazione del sistema di irrorazione e nebulizzazione di acqua in bassa pressione ed incapsulante, da utilizzare durante le operazioni di rottura dei manicotti di giunzione;
- all'operazione di rottura del/i manicotto/i da rimuovere con apposita attrezzatura e contestuale irrorazione con getto di acqua nebulizzata;
- al caricamento sul mezzo dell'impresa appaltatrice dei materiali in cemento amianto rimossi previa inertizzazione e immediata chiusura dei sacchi o teli in polietilene idonei di adeguato spessore;
- al trasporto e conferimento del carico alla discarica autorizzata.

In particolare per l'attività di rimozione di tratti di condotte irrigue in cemento amianto rotte e la loro sostituzione mediante tubazioni di PVC per diametri pari a 125 mm e sino al 200 mm, oltre ai giunti di assemblaggio alle condotte esistenti saranno eseguite le seguenti attività:

- l'Ente procederà all'individuazione della tratta di condotta in cemento amianto da sostituire;
- l'impresa procederà all'approntamento di tutte le misure di protezione e di sicurezza prescritte dalla legge (si dovranno seguire anche le indicazioni riportate nel Piano di Lavoro);
- l'impresa procederà allo scavo per lo scoprimento della condotta fino ad una quota di circa 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione in cemento amianto senza peraltro scoprire la tubazione stessa;
- l'impresa procederà con i propri operai e con idonei mezzi, ad effettuare lo scavo per mettere a nudo il tratto di condotta da sostituire;
- l'Ente fornirà gli appositi giunti e le tubazioni da sostituire;
- l'impresa procederà alla rimozione della condotta ammalorata e alla sostituzione della stessa con le tubazioni e gli appositi giunti forniti dall'Ente;
- l'impresa provvederà al reinserimento di apparecchiature di linea eventualmente rimosse per dar corso alla riparazione (sfiati, scarichi, ect.) ed alla prova di tenuta della condotta immettendo nuovamente l'acqua alla pressione di esercizio;
- l'impresa procederà quindi alle operazioni di rinterro della condotta.

Per l'attività di rimozione e sostituzione di pezzi speciali in acciaio (Tess, Tronchetto, curva...) ammalorati e inseriti tra condotte in cemento amianto di vario diametro e per la sostituzione o installazione di nuove apparecchiature con relativi pezzi speciali saranno eseguite le seguenti attività:

- l'Ente procederà all'individuazione del luogo ove eseguire l'intervento previsto;
- l'impresa procederà all'approntamento di tutte le misure di protezione e di sicurezza prescritte dalla legge (si dovranno seguire anche le indicazioni riportate nel Piano di Lavoro);



- l'impresa procederà agli scavi eventualmente necessari fino ad una quota di circa 10 cm sopra la generatrice superiore del tratto di tubazione ove si pensa di intervenire senza peraltro scoprire la tubazione stessa;
- l'impresa procederà con i propri operai e con idonei mezzi, ad effettuare l'eventuale scavo necessario per mettere a nudo il tratto di condotta dove si intende intervenire compresa l'eventuale rimozione degli elementi tronco-conici e dei sottostanti dischi di base in Cls che costituiscono le singole utenze;
- l'Ente fornirà i pezzi speciali e le apparecchiature quali sfiati, valvole di regolazione, saracinesche e i relativi accessori necessari per il corretto funzionamento;
- l'impresa procederà alla installazione e/o sostituzione delle apparecchiature, degli accessori e dei pezzi speciali nonché alla prova di tenuta della condotta immettendo nuovamente l'acqua alla pressione di esercizio;
- l'impresa procederà quindi alle eventuali operazioni di rinterro della condotta previo montaggio degli elementi tronco-conici e dei sottostanti dischi di base in Cls rimossi in precedenza.

Per l'attività di riparazione dei tratti di condotte irrigue in cemento amianto con giunto fascia di riparazione saranno eseguite le seguenti attività:

- l'Ente procederà all'individuazione della tratta di condotta in cemento amianto lesionata da riparare con il giunto fascia di riparazione;
- l'impresa procederà all'approntamento di tutte le misure di protezione e di sicurezza prescritte dalla legge (si dovranno seguire anche le indicazioni riportate nel Piano di Lavoro);
- l'impresa procederà allo scavo per lo scoprimento della condotta fino ad una quota di circa 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione in cemento amianto senza peraltro scoprire la tubazione stessa;
- l'impresa procederà con i propri operai e con idonei mezzi, ad effettuare lo scavo per mettere a nudo il tratto di condotta da sostituire;
- l'Ente fornirà gli appositi giunti rapidi di riparazione;
- l'impresa provvederà all'inserimento del giunto rapido di riparazione lungo la tubazione in corrispondenza della lesione, al successivo serraggio e alla prova di tenuta della condotta immettendo nuovamente l'acqua alla pressione di esercizio;
- l'impresa procederà quindi alle operazioni di rinterro della condotta.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione e successivamente alla presentazione dei Piani di Lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. alle SPRESAL dell'A.S.L. competenti per territorio il cui iter tecnico-burocratico dovrà essere espletato a cura e spese dall'impresa aggiudicataria.

Previo benessere dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza, sarà cura e obbligo dell'impresa aggiudicataria predisporre un Piano di Lavoro "tipo" che preveda tutti i possibili interventi; specifichi le tecniche che si intende adottare, chiarisca le misure di sicurezza previste per il personale impiegato, contenga l'elenco nominativo di tutti i lavoratori che potranno essere impiegati e quant'altro deve essere riportato nel Piano di Lavoro, in ossequio alle norme di legge in vigore.

Sarà cura e onere dell'impresa aggiudicataria trasmettere i Piani di Lavoro alle A.S.L. competenti in relazione ai territori comunali su cui ricadono le opere in cemento amianto.

Una volta approvato il piano con lo schema delle informazioni per il suo completamento ovvero trascorsi i giorni previsti dalla legislazione vigente per avere l'approvazione, l'appaltatore potrà inviare tramite Fax una comunicazione ai servizi preposti delle Aziende Sanitarie Locali con il quale si completerà il piano di lavoro riportando i dati specifici dell'intervento: esatta ubicazione, nominativi dei lavoratori addetti, orario previsto per l'inizio dei lavori, ecc.

Si fa presente che la presentazione del Piano di Lavoro, con o senza prescrizioni dell'organo di vigilanza, non esclude il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, per quanto non espressamente riportato ed autorizzato.

Si dovrà dimostrare inoltre che il personale a cui compete il lavoro di manutenzione sia formato ed informato in modo operativo e gestionale secondo quanto previsto della normativa vigente.

Si precisa che le imprese oltre a trasmettere i Piani di Lavoro di che trattasi sono tenute al rispetto degli adempimenti relativi alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.



Articolo 3 - MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA

Alla fine di ogni intervento di sostituzione o di bonifica, i manufatti asportati contenenti amianto verranno raccolti e protetti in sacchi in polietilene, chiusi e sigillati con nastro adesivo, sistemando con cura eventuali pezzi e frammenti acuminati o taglienti, per non sfondare gli imballaggi. Concluso l'intervento, tute, maschere, guanti e altro materiale monouso saranno posti anch'essi in sacchi di polietilene per essere smaltiti con il restante rifiuto.

Il materiale così imballato dovrà essere caricato su idonei mezzi autorizzati e conferito in discarica autorizzata con le modalità previste dal **Piano di Lavoro** ai sensi della normativa vigente. L'impresa dovrà compilare preventivamente il prescritto formulario del rifiuto prodotto.

A conferimento eseguito, copia del formulario dovrà essere trasmessa all'Ente come attestazione per avvenuto conferimento in discarica che opportunamente firmato e datato indicherà il peso del rifiuto smaltito.

Articolo 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I lavori in oggetto riguarderanno le seguenti opere:

- le condotte di distribuzione irrigua del distretto di Isili Nord, vasche di carico e pertinenze;
- acquedotto industriale Sarcidano;
- centrale di sollevamento Ponte Maxia in agro di Villanovatulo,

Sono inoltre previsti lavori di bonifica di siti come eventuali discariche abusive ricadenti nelle aree del Servizio Gestione Sud.

Articolo 5 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore prende atto che la durata dell'appalto è subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente e pertanto il contratto decadrà automaticamente, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora l'Ente dovesse cessare l'esercizio delle opere in oggetto.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, l'Ente può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

Articolo 6 - IMPORTO DEL CONTRATTO

I lavori verranno affidati ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto ha caratteristiche di contratto di lavori in economia circa le quantità dei lavori eseguibili nell'ambito dell'importo e dell'elenco prezzi contrattuali trattandosi di interventi di manutenzione delle opere del sistema idrico non definibili in anticipo.

L'importo presunto dei lavori, che verrà contabilizzato a misura, ammonta a **€ 69.200,00 + I.V.A.** al netto di **€ 3.000,00 + I.V.A.** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La quota parte dell'importo presunto dei lavori imputabile al costo della manodopera (assoggettato a ribasso), così come previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, ammonta a complessivi **€ 46.669,00**.

Articolo 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Il Contratto sarà articolato in un documento principale, nel presente Disciplinare Tecnico Prestazionale, nel modulo d'offerta, nell'elenco dei documenti e degli elaborati da ritenersi contrattuali, ma che non vengono allegati al contratto.

Tale elenco contiene:

- a) il DUVRI;
- b) il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- c) il Piano di Lavoro (PL) che svolge gli stessi compiti del Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativamente alle opere del comprensorio irriguo di Isili Nord.

È inteso che il Capitolato Generale (DM LL.PP. 145/2000), pur non essendo inserito in questo elenco, viene comunque espressamente richiamato. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da



quelli su elencati. Una copia di tutti gli elaborati di cui ai punti a), b), c) verrà sottoscritta dalle parti e verrà custodita dall'Ente. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell'ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dall'Impresa che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L'Appaltatore non potrà fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, secondo le valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

Articolo 8 - DIREZIONE DEI LAVORI

Si richiama l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché del Collaudatore ovvero della commissione di collaudo.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento sarà tempestivamente comunicata da parte dell'ENAS all'Appaltatore.

Articolo 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa attesta di essersi recata sulle opere oggetto degli interventi, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle manutenzioni, di aver valutato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la manutenzione delle opere secondo le condizioni imposte dal disciplinare di gara.

In particolare l'Impresa dovrà attestare di aver attentamente valutato che i prezzi d'elenco offerti sono remunerativi per qualsiasi quantità di essi che venga ordinata dalla direzione lavori e non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilità.

In particolare l'Impresa con l'assunzione del lavoro dichiara di essere a conoscenza delle seguenti condizioni:

- che dovranno essere seguite e rispettate le indicazioni dei piani di sicurezza;
- che tutte le strutture esistenti, non oggetto dei lavori di manutenzione, siano esse opere murarie, apparecchiature idrauliche non devono subire danni nel corso dei lavori e che pertanto l'Impresa avrà l'onere di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne l'integrità.

Pertanto con la firma del presente Disciplinare l'Impresa dovrà tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

In conseguenza i prezzi in elenco, sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, si intendono offerti dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto tra l'altro essi comprendono:



- a) per i lavori a misura: i prezzi comprendono tutte le spese per i materiali, la manodopera, i mezzi d'opera ed i macchinari occorrenti per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
- b) per la manodopera: i prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere inclusi i D.P.I. Con riferimento ai prezzi di fornitura di manodopera in particolare si intendono compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui la ditta dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori. Il conteggio delle ore partirà dall'effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, sono quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessità di spostamento, in qualsiasi numero e distanza nella stessa giornata lavorativa. La Direzione dei Lavori potrà richiedere due o più operai con la stessa specializzazione contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi.
- c) per i noli di mezzi d'opera e macchinari vari: i prezzi comprendono il costo dell'operatore e ogni spesa per dare sul posto di lavoro i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso e completi di ogni accessorio. I prezzi comprendono inoltre gli oneri assicurativi dei mezzi d'opera secondo le disposizioni vigenti in materia, il costo del carburante, dei lubrificanti e di quanto altro occorrente perché i mezzi siano perfettamente funzionanti. Per i macchinari di qualsiasi tipo (quali ad esempio motopompe, gruppi elettrogeni etc) il prezzo, oltre all'onere dei lubrificanti e dei carburanti, comprende il costo del personale di sorveglianza, anche notturna, il carico, il trasporto, lo scarico, l'installazione nei luoghi oggetto delle lavorazioni e quanto altro occorrente affinché i macchinari siano perfettamente funzionanti. Il conteggio delle ore partirà dall'effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove devono eseguirsi le lavorazioni, sono quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessità di spostamento, in qualsiasi numero e distanza nella stessa giornata lavorativa.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere due o più mezzi d'opera e/o macchinari della stessa tipologia contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

I prezzi sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, sono stati offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi da lui offerti tengono conto di tutto quanto può occorrere per eseguire ogni lavoro compiuto a regola d'arte comprese le spese generali e gli utili dell'Impresa.

Articolo 10 - DOMICILIO SPECIALE E REPERIBILITA' DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea Fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore.

Al fine della continua reperibilità l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

Articolo 11 - DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall'Appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d'urgenza.



In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l'art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 c. 3 D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico di Cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico del Cantiere potrà comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico dei Lavori è inoltre responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte della ditta impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano di Lavoro (**PL**) e del Piano Operativo di Sicurezza (**POS**).

Articolo 12 - PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche (formazione ed informazione).

In particolare per le operazioni di bonifica, gli operatori devono preventivamente essere sottoposti a visite mediche periodiche annuali da parte del medico competente che avrà rilasciato il **"Certificato di Idoneità alla Mansione Specifica"** per lavori di bonifica di materiali contenenti amianto e dovranno essere muniti dell'attestato di qualifica professionale di **"Addetto alla rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti contenenti amianto"**, ai sensi della normativa vigente.

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere tale da garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

L'orario giornaliero dei lavori dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto dalle leggi in materia e pertanto l'Impresa non potrà far eseguire alcun lavoro al di fuori di questo orario.

Nel caso si verificasse la necessità di eseguire lavori oltre l'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica, l'Impresa dovrà approntare le opportune squadre di operai di ricambio. Si precisa che per i lavori eseguiti oltre l'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica, non sarà corrisposto all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Poiché i lavori di manutenzione in appalto richiedono la continua reperibilità dell'impresa, questa dovrà anche comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori il nominativo delle persone che, a turno, garantiscono la continua reperibilità dell'impresa 24/24 h per le chiamate del personale ENAS, e che sono incaricate di



provvedere alle manovre ed alle riparazioni, richieste o autorizzate dal Direttore dei Lavori, per assicurare la continuità del servizio idrico.

L'Ente ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico, e degli operai dell'Impresa appaltatrice, per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dalla attività della ditta aggiudicataria o dalla negligenza del proprio personale.

Articolo 13 - SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 105. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 21 di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ENAS corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 13, con le modalità di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di contratto.

A tal fine, l'Appaltatore provvede a comunicare all'ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Nei altri casi, in cui l'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanzate entro il predetto termine, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicitate modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovrà:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralità.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potrà negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori



autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

Articolo 14 - GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto l'Appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalità previste dall'art. 103 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 dello stesso art. 103 citato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilità civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformità all'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- assicuri l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita da una polizza che tenga indenne l'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la suddetta polizza all'ENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell'Appaltatore contraente.

La polizza in questione dovrà essere stipulata secondo lo schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004. In particolare, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A – "copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione".

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovrà inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne l'ENAS da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art. 103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'ENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, l'ENAS ordinerà la demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di manutenzione.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse all'ordine ricevuto l'ENAS procederà alla demolizione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le spese all'Appaltatore.



Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;
- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004;
- essere prestate, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Articolo 15 - CONSEGNA DEI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto.

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà entro i 90 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori è previsto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare il programma esecutivo dettagliato di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'ENAS potrà eventualmente procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

È facoltà dell'ENAS disporre la consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale, nel qual caso il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori decorre dall'ultimo dei verbali di consegna, ai sensi dell'art. 107 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'ENAS.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il Verbale di Consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del Verbale di Consegna è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.



Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l'ENAS avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata dall'Appaltatore.

Qualora la consegna non sia fissata entro il termine previsto per fatto o colpa dell'ENAS, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000,00 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000,00 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, per una somma pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso è formulata dall'Appaltatore, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 190 D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 190 D.P.R. n. 207/2010.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'ENAS per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.

Articolo 16 - ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per l'esecuzione del lavoro.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

Articolo 17 - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Qualora l'Amministrazione volesse eseguire direttamente opere o provviste relative al lavoro appaltato, ma non comprese nel contratto, può richiedere all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente.

La ditta, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, controfirmato dal Responsabile del Procedimento, dovrà provvedere al pagamento dei singoli creditori ritirando formale quietanza.

Sulle somme anticipate dall'Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5% (cinque per cento). Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi computando per mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e trascurando i periodi di minore entità.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non può superare in alcun momento il 5% dell'importo del contratto a meno che l'appaltatore non vi consenta.



Articolo 18 - MODALITA' DI COMPENSO - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE - DOCUMENTI CONTABILI

L'attività è compensata a misura.

Il compenso per gli oneri della sicurezza individuati sono appaltati a misura e saranno contabilizzati per la quota spettante all'impresa affidataria del presente contratto secondo quanto effettivamente eseguito dalla stessa.

Gli interventi eseguiti, se è prevista la voce nell'elenco prezzi dei lavori compiuti, verranno valutati a misura con le modalità e i prezzi in essa descritti. Verranno invece valutati in economia tutti quegli interventi di cui non esiste la relativa voce nell'Elenco Prezzi.

Per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo scarico nonché la messa in opera di materiali e l'esecuzioni di alcune lavorazioni non contemplate in elenco si procederà secondo la normativa vigente.

Per i noli e per i lavori eseguiti in economia, verranno compilate le relative liste settimanali, quindicinali o mensili.

Per i lavori eseguiti a misura la contabilizzazione verrà effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento per la direzione e contabilità dei Lavori Pubblici.

Articolo 19 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'ENAS potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'ENAS in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare e la certificazione che ne attesti la conformità alla vigente normativa nazionale e della Comunità Europea. Non sarà accettato l'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l'ottima qualità dei materiali. Parimenti non verrà accettato l'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).



Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a piè d'opera sul luogo di lavoro compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore è obbligata alla fornitura dei materiali a piè d'opera che il Direttore dei Lavori riterrà necessari per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso l'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'opera ed allo scadere dei termini di garanzia.

Articolo 20 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

A tal fine l'appaltatore dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto d'appalto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) che, allegato al presente capitolato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente disciplinare tecnico prestazionale, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. 1: "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

- 1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- 2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- 3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- 4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- 5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del Procedimento, comporta:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;
- l'applicazione di una penale nella misura dell' 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione accertata.

Articolo 21 - SICUREZZA DEL LAVORO

I lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.

Per l'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- **Committente:** è l'Ente acque della Sardegna (ENAS);



- **Responsabile dei Lavori:** è il Responsabile Unico del Procedimento, sarà un tecnico nominato dall'ENAS;
- **Direttore dei Lavori:** è un tecnico nominato dall'ENAS;
- **Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione:** qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- **Coordinatore per la Sicurezza per l'Esecuzione:** qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- **Datore di lavoro:** il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
- **Direttore Tecnico di Cantiere:** il soggetto di cui al precedente articolo "Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore".

Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del Cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) allegato al contratto predisposto dall'ENAS.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS verrà esaminato e verificato dal RUP, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formerà parte integrante del contratto.

L'impresa dovrà predisporre ai sensi dell'art. 256, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, sempre a sua cura, il **Piano di Lavoro** che dovrà essere presentato almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il **Piano di Lavoro** e il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al contratto è contenuta la stima analitica degli oneri per la sicurezza, che ammonta a € 3.000,00 al netto dell'I.V.A.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, consegnerà al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico del Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dal Decreto Legge n. 112 del 26.06.2008 opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., verrà designato dall'ENAS il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, con la conseguente redazione dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 22 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;



- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall'ENAS, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare è a carico dell'Appaltatore la fornitura e l'installazione a sua cura e spese, (ove necessario), e nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori, di n. 1 cartello in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenente tutte le informazioni sull'appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione del suddetto tabellone durante l'esecuzione e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo.
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del presente Schema di Contratto;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione lavori;
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore è responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;
- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/08, n. 81 e ss.mm.ii., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo art. 97, comma 6, del Codice D.Lgs. n.50/2016, che contemplano fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito riportati:
 - n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in contraddittorio;
 - n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;
 - n.3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;
 - n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;
 - n.5. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;
 - n.6. l'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'Appaltatore;



- n.7. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisorie, l'effettuazione di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;
- n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale;
- n.10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell'Appaltatore a beni dell'Ente o di terzi;
- n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze necessari;
- n.12. provvedere all'eventuale smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;
- n.13. provvedere all'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per l'attecchimento degli stessi;
- n.14. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;
- n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per l'eventuale provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della medesima;
- n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere provvisorie;
- n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell'efficienza e continuità di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;
- n.18. l'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddette opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, senza che spetti all'Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere che dovesse derivarne;
- n.19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
- n.20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- n.21. tutte le spese per l'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, a prescindere che siano essi obbligatori per legge, e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, o che si tratti di ulteriori prove ed analisi disposte dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall'ENAS;
- n.22. effettuare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna dei cantieri. L'appaltatore dovrà assicurare la sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'ENAS presenti in cantiere. L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione per i danni alle opere provocati da terzi conseguenti a mancata custodia del cantiere;



- n.23. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;
- n.24. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall'Ente;
- n.25. le spese per l'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori della documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;
- n.26. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzerà apposito verbale) di apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo, compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;
- n.27. su richiesta del direttore dei lavori, l'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;
- n.28. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS debbano eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- n.29. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto, la consegna al direttore dei lavori – entro il termine da questa stabilito – di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;
- n.30. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;
- n.31. prima dell'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- n.32. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da parte del competente servizio di gestione dell'ENAS, e comunque per non più di sei mesi;
- n.33. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del DPR. 207/2010.

Articolo 23 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO

L'esecuzione degli interventi avverrà secondo le richieste dell'Amministrazione, per quantità anche minime, dietro la presentazione di un Ordine di Lavoro firmato dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Nell'ordine di lavoro sarà precisato:

- a) il luogo dove eseguire le lavorazioni;
- b) il termine entro il quale la ditta dovrà iniziare le lavorazioni;
- c) il termine entro il quale la ditta dovrà ultimare i lavori.

Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta, mediante il suo Direttore Tecnico, dovrà effettuare un sopralluogo con il Direttore dei Lavori per ricevere ulteriori indicazioni, disegni esplicativi etc. necessarie per effettuare detto intervento.



Una volta ultimata la lavorazione del lotto di interventi ordinati, la Direzione Lavori valuterà il lavoro e, se non lo riterrà eseguito correttamente, richiederà anche ripetutamente le opportune modifiche senza che ciò dia diritto alla ditta per la richiesta di maggiori compensi.

Se il lavoro eseguito sarà di qualità minore di quella prevista ma si possa considerare accettabile, la Direzione Lavori potrà applicare congrue riduzioni dei compensi a norma dell'art. 15 del Capitolato Generale d'Appalto dei LLPP di cui al D.M. n.145/2000.

Constatato che il lavoro è stato completato regolarmente, si procederà alla contabilizzazione e alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta nei modi previsti dal presente Disciplinare.

Per ciascun lotto ordinato, a lavorazioni ultimate la ditta dovrà eliminare e conferire a discarica autorizzata il materiale residuo e tutti i rifiuti prodotti durante i lavori.

Provvederà inoltre a tutti gli eventuali ripristini e rifiniture che le competono.

Tutti gli oneri per le opere provvisorie in genere, attrezzature, energia elettrica e quant'altro necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori ordinati sono a carico della ditta.

A completamento dell'ultimo lotto di lavori ordinati nel periodo di validità del contratto, o del lotto che comporti il raggiungimento dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori provvederà alle debite verifiche e quindi all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 24 - TEMPI DI ESECUZIONE

Quando sia necessario riparare subito in via provvisoria o definitiva improvvisi guasti alle condotte la ditta si obbliga ad effettuare entro le 24 ore dalla richiesta i necessari interventi in qualsiasi momento con prontezza e massima disponibilità di mezzi e a seconda della gravità, anche in ore notturne e in giornate festive per assicurare la ripresa dell'esercizio del pubblico servizio eventualmente interrotto o per evitare un imminente pericolo di interruzione.

I lavori relativi ai singoli interventi di esecuzione immediata dovranno essere iniziati e terminati entro il termine indicato nell'**Ordine di Lavoro**, sotto qualunque forma trasmesso (verbale, telefonica, via fax, via mail o altro).

Articolo 25 - PENALI

Nel caso di accertato ritardo nell'inizio dei lavori sarà applicata, per ogni giorno, una penale di Euro 100,00; mentre in caso di accertato ritardo nell'ultimazione lavori sarà applicata una penale giornaliera di Euro 50,00. Sono fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

Non è ritenuto motivo valido per l'allungamento dei tempi di esecuzione degli interventi la difficoltà ad approvvigionarsi dei materiali necessari.

In caso di ripetuti ritardi sia nell'inizio che nel termine delle lavorazioni sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto.

La disattesa applicazione delle eventuali disposizioni in merito alla sicurezza comporterà il fermo del cantiere e l'applicazione di una penale giornaliera di € 100,00.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

Le penali sono tra loro cumulabili.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

**Articolo 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Si richiama l'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori potrà disporre visite al cantiere, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni all'Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori, salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore.

In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.

Articolo 27 - CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE

Il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile Unico del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, il direttore dei lavori procede, appena ricevuta la denuncia di cui sopra, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.



I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso l'Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS.

Articolo 29 - MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione al comma 1 lettera a) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, è espressamente esclusa qualsiasi procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In relazione all'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, è stabilito che saranno comunque consentite modifiche esecutive non sostanziali, disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e/o per migliorare l'opera e la sua funzionalità, che siano contenuti entro un importo, anche in aumento purché compreso all'interno della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, non superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale originario.

Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta per iscritto dal direttore dei lavori. In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia ordinato, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento. Gli ordini di variazione faranno espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso delle modifiche non sostanziali di dettaglio di cui sopra.

Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto, sia in caso di variante in corso d'opera ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 sia in caso di modifiche per errori/omissioni del progetto ai sensi del comma 2 art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dei lavori propone al responsabile del procedimento la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, anche in caso di modifiche non sostanziali di dettaglio ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal responsabile unico del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso d'asta. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ENAS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia suppletiva e/o di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al



ricevimento della dichiarazione l'ENAS deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'ENAS non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. La perizia è quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è stata condizionata tale accettazione.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite in tutto o in parte, anche se fossero stati già ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le variazioni comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi unitari di elenco del progetto approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere già eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

Articolo 30 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 verrà corrisposta in favore dell'Appaltatore l'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti, accertati ed ammessi in contabilità, raggiungerà l'importo minimo di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata e dedotti:

- l'ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti;
- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la trattenuta di un importo percentuale sull'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, resta invece espressamente pattuito che, come consentito dall'art. 180 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, nella valutazione dei lavori in corso d'opera, oltre all'importo dei lavori eseguiti ed accertati non sarà contabilizzato nessun ulteriore importo relativo a qualunque materiale e/o apparecchiatura provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, seppure questi siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo le analisi effettuate dal Direttore dei Lavori, sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione se nominato, secondo quanto effettivamente eseguito dall'impresa.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso _____ sul c/c n. _____ – IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture intestate a _____ dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio _____
- CIG _____



- CUP _____
- Oggetto: _____
- RUP: _____
- numero di repertorio _____ e data del contratto _____
- centro di costo: _____

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Articolo 31 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

Articolo 32 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per la Certificazione dell'Ultimazione dei Lavori si procederà ai sensi dell'art. 199 D.P.R. n. 207/2010.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sarà compilato il conto finale, ai sensi degli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

Entro i termini di cui all'art. 237, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 sarà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione. Si richiamano gli artt. 215÷238 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili.

Articolo 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 34 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.



Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

Articolo 35 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 105 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 36 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovrà conformare la sua condotta al "*Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate*", allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

Articolo 37 - PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'ENAS e dall'Appaltatore, che si allega al presente contratto. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

Articolo 38 - LEGGE SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare.

Articolo 39 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 8 (direzione dei lavori), art. 9 (condizioni particolari), art. 12 (personale da impiegarsi nei lavori), art. 13 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 14 (garanzie), art. 15 (consegna dei lavori), art. 20 (conformità agli standard sociali minimi), art. 21 (sicurezza del lavoro), art. 22 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore), art. 25 (penali), art. 26 (sospensione e ripresa dei lavori), art. 27 (contestazioni tra l'Enas e l'appaltatore), art. 28 (danni di forza maggiore), art. 29 (modifiche e varianti al contratto), art. 30 (pagamenti), art. 34 (risoluzione delle controversie), art. 36 (codice di comportamento), art. 37 (patto d'integrità).

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Testo da allegare al disciplinare tecnico prestazionale.

Allegato n.1

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";³
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";⁴
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazioni relative al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

³ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁴ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".